

## TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale 17 gennaio 2012 — Italia/  
Commissione**

(Causa T-135/07) <sup>(1)</sup>

(«**Polizia sanitaria — Influenza aviaria — Mercato italiano della carne di pollame — Richiesta delle autorità italiane di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato — Decisione di rigetto della Commissione**»)

(2012/C 58/10)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Aiello e G. Palmieri, avvocati dello Stato, assistiti da M. Moretto, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: C. Cattabriga, agente)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 7 febbraio 2007, che ha respinto la richiesta della Repubblica italiana di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato italiano della carne di pollame, in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2777/75, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77)

**Dispositivo**

1) *La decisione della Commissione, del 7 febbraio 2007, che ha respinto la richiesta della Repubblica italiana di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato della carne di pollame, in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2777/75, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, è annullata.*

2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 140 del 23.6.2007.

**Sentenza del Tribunale 18 gennaio 2012 — Djebel —  
SGPS/Commissione**

(Causa T-422/07) <sup>(1)</sup>

(«**Aiuti di Stato — Regime di aiuti volto a promuovere strategie aziendali moderne e concorrenziali — Aiuto previsto in favore di una società commerciale sotto forma di prestito agevolato nell'ambito di un investimento di tale società in Brasile — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Obbligo di motivazione — Lesione della concorrenza — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Parità di trattamento**»)

(2012/C 58/11)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

Ricorrente: Djebel — SGPS SA (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: avv. ti M. Andrade Neves e S. Castro Caldeira)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e B. Martenczuk, agenti)

**Oggetto**

Ricorso diretto all'annullamento della decisione 2007/582/CE della Commissione, del 10 maggio 2007, relativa all'aiuto di Stato C 4/2006 (ex N 180/2005) — Portogallo — aiuto in favore della Djebel (GU L 219, pag. 30)

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Djebel — SGPS, SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

<sup>(1)</sup> GU C 64 dell'8.3.2008.

**Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2012 — Tilda  
Riceland Private/UAMI — Siam Grains (BASMALI)**

(Causa T-304/09) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BASMALI — Marchio anteriore non registrato e segno anteriore BASMATI — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2012/C 58/12)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, N. Urwin et D. Sills, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

*Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thailandia) (rappresentante: C. Thomas-Raquin, avvocato)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 marzo 2009 (procedimento R 513/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tilda Riceland Private Ltd e la Siam Grains Co. Ltd.

### Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 19 marzo 2009 (procedimento R 513/2008-1) è annullata.*
- 2) *L'UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché due terzi delle spese della Tilda Riceland Private Ltd.*
- 3) *La Siam Grains Co. Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché un terzo delle spese della Tilda Riceland Private.*

<sup>(1)</sup> GU C 244 del 10.10.2009.

### Sentenza del Tribunale 17 gennaio 2012 — Kitzinger/UAMI — Mitteldeutscher Rundfunk e Zweites Deutsches Fernsehen (KICO)

(Causa T-249/10) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo KICO — Marchio nazionale figurativo e marchio comunitario denominativo anteriori KIKA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2012/C 58/13)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Kitzinger & Co. (GmbH & Co. KG) (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. S. Kitzinger)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

*Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale:* Mitteldeutscher Rundfunk (Lipsia, Germania); e Zweites Deutsches Fernsehen (Magonza, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Krause e F. Cordt)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 25 marzo 2010 (procedimento R 1388/2008-4), relativa ad un'opposizione tra, da un lato, la Mitteldeutscher Rundfunk, la Zweites Deutsches Fernsehen e, dall'altro, la Kitzinger & Co (GmbH & Co. KG).

### Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Kitzinger & Co (GmbH & Co. KG) è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 209 del 31.7.2010.

### Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2012 — Hamberger Industrierwerke/UAMI (Atrium)

(Causa T-513/10) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Atrium — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2012/C 58/14)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Hamberger Industrierwerke GmbH (Stephanskirche, Germania) (rappresentante: avv. T. Schmidpeter)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner e R. Manea, poi G. Schneider, agenti)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 26 agosto 2010 (procedimento R 291/2010-4), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo Atrium come marchio comunitario

### Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Hamberger Industrierwerke GmbH è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 13 del 15.1.2011.